

Progetto di fusione per incorporazione della Immobiliare Carige S.r.l. nella Carige S.p.A.

Premessa

L'articolato assetto delle Società immobiliari controllate dalla CARIGE S.p.A. è conseguente ad eventi ed a motivazioni – peraltro al momento per la maggior parte venute meno – che in passato hanno portato all'acquisizione del controllo della Galeazzo S.r.l. e della Immobiliare Ettore Vernazza S.p.A., nonché alla costituzione della Columbus Carige Immobiliare S.p.A.

La necessità di conseguire una maggiore economicità di gestione consiglia, oggi, di pervenire ad una razionalizzazione societaria all'esito della quale CARIGE S.p.A. verrebbe a detenere il controllo di una unica società immobiliare, la Columbus Carige Immobiliare S.p.A., per la gestione di beni rinvenienti da operazioni di recupero crediti, c.d. "beni merci", mentre gli immobili strumentali alle attività del Gruppo verrebbero acquisiti in proprietà diretta.

La razionalizzazione del comparto immobiliare verrebbe, pertanto, perseguita attraverso le seguenti operazioni straordinarie, in parte già realizzate:

- incorporazione della Immobiliare Ettore Vernazza S.p.A. e della Galeazzo S.r.l. in CARIGE S.p.A.;
- scissione della parte del patrimonio di Columbus Carige Immobiliare S.p.A. rappresentata dai beni strumentali alle attività del Gruppo ed assegnazione della stessa ad una società di nuova costituzione denominata "Immobiliare Carige S.r.l.";
- incorporazione della Immobiliare Carige S.r.l. in CARIGE S.p.A.

All'avvio del progetto la CARIGE S.p.A. deteneva il 99,9% del capitale sociale della Columbus Carige Immobiliare S.p.A.; il restante 0,1% era detenuto dalla Galeazzo S.r.l., società interamente posseduta da CARIGE S.p.A.

Al fine di semplificare le operazioni di concambio la prospettata operazione di scissione ha avuto efficacia immediatamente successiva alla fusione per incorporazione della Galeazzo S.r.l. in CARIGE S.p.A. che era, pertanto, all'atto della scissione parziale l'unica azionista della Columbus Carige Immobiliare S.p.A.

Conseguentemente al momento della fusione la Immobiliare Carige S.r.l. sarà interamente detenuta da CARIGE S.p.A.

1. Società partecipanti alla fusione

Società incorporante

Banca Carige S.p.A.- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (in forma abbreviata CARIGE S.p.A.), con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, capitale sociale € 1.790.300.405,00 interamente versato, C.F., Registro Imprese e P.IVA n. 03285880104, C.C.I.A.A. – R.E.A. 331717, società iscritta nell'albo delle banche al n.6175, Capogruppo del “Gruppo CARIGE” iscritto all’albo dei Gruppi Bancari.

Le azioni Carige sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario.

Società incorporanda

Immobiliare Carige S.r.l., con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, capitale sociale € 31.484.341,00 interamente versato, C.F., Registro Imprese e P.IVA n. 01921830996, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia costituita a seguito della scissione parziale della Columbus Carige immobiliare S.p.A.

2. Tipo di fusione

L’incorporazione avverrà nelle forme della fusione semplificata ai sensi dell’art. 2505 c.c. in quanto il capitale sociale della società incorporanda è interamente posseduto dalla società incorporante CARIGE S.p.A. Pertanto non si darà luogo ad alcun concambio ed all’atto della fusione si procederà all’annullamento della partecipazione posseduta dalla società incorporante nella società incorporata.

3. Situazione patrimoniale di riferimento

La fusione avrà luogo sulla base della situazione patrimoniale della CARIGE S.p.A. al 30/9/2009 e della situazione patrimoniale della Immobiliare Carige S.r.l. quale risultante alla data di efficacia della attribuzione della parte del patrimonio scisso della Columbus Carige Immobiliare S.p.A. e, quindi, al 10/11/2009.

4. Statuto della società incorporante

Lo Statuto della società incorporante non subirà modifiche in conseguenza della fusione e costituisce l’allegato 1 del presente progetto di fusione.

5. Data di decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione

Gli effetti della fusione decorreranno dal giorno dell'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., con eccezione degli effetti contabili e fiscali che avranno decorrenza anticipata dalla data di costituzione della società incorporata per effetto della scissione parziale di Columbus Carige Immobiliare S.p.A. oppure, ove l'ultima delle suddette iscrizioni sia successiva al 31/12/2009, dal 1° gennaio 2010.

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci o detentori di altri titoli

L'operazione di fusione non avrà effetto alcuno sui diritti dei portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito "Banca Carige 1,50%, 2003-2013, subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie".

7. Vantaggi particolari in favore degli Amministratori


Non sono stati previsti particolari vantaggi in favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

8. Altre informazioni utili

La società da incorporare non è oggetto di procedure concorsuali e non vi sono situazioni impeditive dell'operazione.

Genova, 11 novembre 2009


BANCA CARIGE S.p.A.
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni Berneschi)



Allegati:

1. Statuto della CARIGE S.p.A.

STATUTO



BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

BANCA CARIGE S.p.A.
Cassa di Risparmio
di Genova e Imperia

Novembre 2009
(Assemblea 3 novembre 2009)

Modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria il 3/11/2009.

Deposito presso l'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Genova in data 5/11/2009, prot. n. 47589 del 5/11/2009 e formale iscrizione in pari data.

Società capogruppo del Gruppo bancario Banca CARIGE, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

INDICE

TITOLO I	Costituzione - Sede - Durata (artt. 1-3)	1
TITOLO II	Oggetto sociale (art. 4)	1
TITOLO III	Capitale sociale (artt. 5-7)	2
TITOLO IV	Organi della società (art. 8)	3
TITOLO V	Assemblee (artt. 9-17)	3
TITOLO VI	Consiglio di Amministrazione (artt. 18-23)	5
TITOLO VII	Presidente (art. 24).....	12
TITOLO VIII	Comitato Esecutivo (art. 25).....	12
TITOLO IX	Collegio Sindacale (art. 26).....	13
TITOLO X	Amministratore Delegato - Direttore Generale (artt. 27-28).....	16
TITOLO XI	Rappresentanza legale - Firma sociale (art. 29)	16
TITOLO XII	Bilancio-Riparto utili (artt. 30-33)	17
TITOLO XIII	Liquidazione (art. 34)	17
TITOLO XIV	Azioni di risparmio (artt. 35-37)	18
TITOLO XV	Disposizioni finali (art. 38).....	19

BANCA CARIGE S.p.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1

1. E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione di "BANCA CARIGE S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" o, in forma abbreviata, "BANCA CARIGE S.p.A." o "CARIGE S.p.A." a seguito del conferimento dell'azienda bancaria effettuato ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, da parte della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, alla quale è quindi legata da vincoli di continuità, ed approvato con Decreto del Ministro del Tesoro del 10 ottobre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 254 del 29 ottobre 1991.
2. Essa trova quindi le proprie radici storiche nella predetta Cassa di Risparmio, fondata il 18 marzo 1846 dal Monte di Pietà di Genova, a sua volta istituito dal Doge della Repubblica di Genova con Decreto 10 marzo 1483.

ART. 2

1. La Società ha sede in Genova, Via Cassa di Risparmio, 15.
2. Con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 20 e delle disposizioni vigenti può istituire, nonché sopprimere, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia ed all'estero.

ART. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II – OGGETTO SOCIALE

ART. 4

1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme;
 - b) le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 1, comma 2°, lettera f) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - c) le attività di finanziamento in genere regolate da leggi speciali, ivi comprese quelle agevolate;
 - d) l'attività di credito su pegno, l'assunzione di concessioni per il servizio di riscossione dei tributi ed il servizio di tesoreria e cassa;
 - e) la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni;

- f) l'emissione di obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
2. Per il migliore raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere ogni attività collegata e/o connessa ed ogni operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare utile a tale raggiungimento, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni.
 3. La Società è capogruppo del Gruppo bancario Banca CARIGE, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La Società nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento emana le disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo medesimo.

TITOLO III – CAPITALE SOCIALE

ART. 5

1. Il capitale sociale è di Euro 1.790.300.405 diviso in n. 1.790.300.405 azioni da nominali 1 Euro cadauna di cui n. 1.615.990.690 azioni ordinarie e n. 174.309.715 azioni di risparmio. Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV.
2. In caso di aumento del capitale sociale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile: le modalità e le condizioni di emissione non regolate dalla legge sono fissate dall'Assemblea degli azionisti.
3. Oltre alle azioni ordinarie e di risparmio possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.
4. Ai sensi della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 10 settembre 2003, il Consiglio di Amministrazione, con delibere del 29 settembre 2003 e dell'11 novembre 2003, ha esercitato la facoltà di emissione di numero 40.821.979 obbligazioni convertibili, costituenti il prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", per nominali Euro 102.054.947,50. Ai fini della conversione delle suddette obbligazioni convertibili è stato deliberato un aumento del capitale sociale di Euro 40.821.979 da eseguirsi mediante l'emissione, nelle eventuali più riprese occorrenti, di numero 40.821.979 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni costituenti il suddetto prestito. A seguito dell'intervenuta variazione del rapporto di conversione conseguente all'aumento di capitale a titolo gratuito di cui alla delibera assembleare del 25 gennaio 2006, eseguito in data 10 luglio 2006, è stato aumentato di 2.855.592 il numero delle azioni di compendio a servizio esclusivo ed irrevocabile della conversione delle residue obbligazioni convertibili di cui sopra.
5. L'Assemblea del 3 novembre 2009 ha attribuito ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere, in uno o più tempi per un periodo massimo di un anno dal 3 novembre 2009, obbligazioni convertibili, da offrire in opzione agli azionisti ed ai possessori delle obbligazioni convertibili costituenti il prestito "Banca Carige 1,50% 2003-2013 subordinato ibrido con premio al rimborso convertibile in azioni ordinarie", per un ammontare massimo di nominali Euro 400.000.000, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per nominali massimi Euro 400.000.000, mediante l'emissione, nelle eventuali più riprese occorrenti, di massime numero 400.000.000

azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire il valore nominale, il prezzo di sottoscrizione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili, l'entità della cedola, il rapporto di conversione in azioni, l'importo dell'aumento del capitale sociale a servizio della conversione ed il conseguente numero di azioni da emettere, nonché ogni altro termine e condizione dell'emissione e dell'offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale. Il Consiglio di Amministrazione preciserà nelle proprie delibere che, qualora le obbligazioni convertibili la cui emissione venga tempo per tempo deliberata siano sottoscritte solo in parte, il capitale sociale a servizio della conversione s'intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ART. 6

1. Le azioni sono indivisibili.
2. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile.

ART. 7

1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto.
2. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile. In tale caso la liquidazione della quota avverrà secondo quanto disposto dagli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c. Non è ammesso il diritto di recesso nei casi di cui al secondo comma dell'art. 2437 del Codice Civile.
3. Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 8

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 27.

TITOLO V – ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 10

1. L'Assemblea è convocata nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", ovvero con le altre diverse modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

ART. 11

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. La rappresentanza dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.

ART. 12

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

ART. 13

1. Potranno intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto al voto, sempre che per le azioni possedute:
 - a) un intermediario autorizzato abbia proceduto ad effettuare la comunicazione attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea;
 - b) la comunicazione per quanto alla lettera a) sia stata ricevuta dalla Società almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il minore termine eventualmente indicato nell'avviso di convocazione.

Le relative azioni non possono essere oggetto di atti che comportino il trasferimento del diritto di voto con effetto precedente a quando l'Assemblea abbia avuto luogo, a meno di rinuncia alla partecipazione all'Assemblea stessa, che andrà comunicata alla Società.

2. Fermo quanto previsto al comma precedente, per la validità della costituzione delle Assemblee sia ordinarie che straordinarie, in qualsiasi convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché quelle contenute nel Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.
3. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea Ordinaria, secondo quanto accertato dal Presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il Presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che

siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

ART. 14

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea.
2. Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare le discussioni e le votazioni, nonché accertarne i risultati, in conformità al Regolamento assembleare tempo per tempo vigente.
4. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un Notaio a norma di legge, e, se del caso, da due Scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

ART. 15

1. I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti da Notaio.
2. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario, fanno piena prova.

ART. 16

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

ART. 17

Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno successivo non festivo.

TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di undici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.
2. Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con il sistema del voto di lista di cui al successivo comma 8. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

4. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca abbia aderito.

Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti.

In particolare non si considerano indipendenti:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Banca, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllano la Banca o sono in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipano a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;
- c) gli Amministratori che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo (intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con responsabilità strategiche) della Banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Banca, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- d) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo come sopra definiti, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (ad esempio rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza):
 - i) con la Banca, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;
 - iii) con le società sottoposte a comune controllo con la Banca;
 - iv) con gli Amministratori della Banca ed i soggetti di cui alla lettera a);
ovvero sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei soggetti di cui ai punti i) e ii);
- e) gli Amministratori che ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di Amministratore non esecutivo della Banca, ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- f) gli Amministratori che hanno ricoperto tale carica nella Banca per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- g) gli Amministratori che rivestono la carica di Amministratore esecutivo in

un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di Amministratore;

- h) gli Amministratori che sono soci o Amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Banca;
- i) gli Amministratori che sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente articolo devono possedere tale requisito.

5. Gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.
6. Gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.
7. Resta comunque fermo per tutti i Consiglieri quanto previsto dall'art. 2390 del Codice Civile.
8. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono contestualmente presentare le certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di Amministrazione

e Controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del precedente comma 4.

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
 - b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;
 - c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora un soggetto che in base alla normativa vigente risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'Amministratore di minoranza. Si applicano in ogni caso le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;
 - d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
 - e) se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente, ai sensi del precedente comma 4, Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al medesimo comma, si procederà ad escludere il candidato che sarebbe risultato eletto con il quoziente più basso e che non presenti tali requisiti. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza richiesti tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri indipendenti da nominare. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti;
 - f) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
9. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma.
10. Per la revoca dei Consiglieri si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili. In particolare valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori.
11. Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio

s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, che verranno nominati col sistema del voto di lista quale previsto dal presente articolo 18. Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede della Società od altrove in Italia dal Presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Gli Amministratori, in numero non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio, od il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.
3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica spedita ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale, ove nominato, almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica inviata almeno ventiquattr'ore prima della riunione.

ART. 20

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:
 - a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Banca abbia aderito, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, nonché delle linee e delle operazioni strategiche e l'approvazione dei piani industriali e finanziari;
 - b) la nomina dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Vice Direttori Generali;
 - c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo, ossia di partecipazioni che consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;
 - d) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;
 - e) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;
 - f) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - g) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- h) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - i) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - l) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi del successivo art. 31;
 - m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale;
 - n) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
 - o) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.
- La relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione e viene presentata al Collegio Sindacale entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.

ART. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, delega proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo ed all'Amministratore Delegato di cui all'art. 27, ove nominato, determinando i limiti della delega. In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere conferiti anche al Direttore Generale, ove nominato, ai Dirigenti, ai Quadri e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione. Detti poteri possono altresì essere delegati ai Dirigenti ed ai Quadri Direttivi di altra Società del Gruppo, purché su base contrattuale e fermo il rispetto e l'utilizzo delle procedure interne aziendali in materia di erogazione del credito.
2. Gli Organi delegati devono riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con periodicità, di norma, trimestrale.

ART. 22

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tutte le votazioni avvengono in modo palese. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i Consiglieri

astenuiti sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

4. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato, o, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il o i Vice Direttori Generali.
5. Il Consiglio nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza od impedimento, il suo sostituto tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società. Il Segretario, od il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
6. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
7. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.
8. E' ammessa la possibilità - da attuarsi nel caso che il Presidente lo ritenga opportuno - che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi pure il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale ai sensi dell'ultima parte del precedente comma 5.
9. Per le ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e le modalità di nomina dei Comitati interni al medesimo, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico.
2. Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.
3. La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea.
4. L'Assemblea Ordinaria - oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati - approva:
 - a) le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato, per la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;
 - b) gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari.
5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del disposto dell'art. 2389, comma 3°, del Codice Civile, stabilisce gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce altresì - in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dalla normativa regolamentare applicabile, nonché con quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria ai sensi del

precedente comma 4 – i criteri in base a cui determinare una parte significativa della remunerazione dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici.

TITOLO VII - PRESIDENTE

ART. 24

1. Il Presidente ha, ai sensi del successivo art. 29, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.
2. Presiede l'Assemblea; convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, di cui è membro di diritto, ne fissa l'ordine del giorno, li presiede, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.
3. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
4. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, può assumere decisioni di competenza del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove questi siano impossibilitati a riunirsi.
5. Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dei competenti organi nella loro prima riunione successiva.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il Consigliere più anziano, individuato secondo i criteri di cui all'art. 14 comma 2.

TITOLO VIII – COMITATO ESECUTIVO

ART. 25

1. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero dei membri, la durata in carica e le attribuzioni, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente e tenuto conto dell'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato.
2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, quali membri di diritto, nonché da un numero di altri membri variabile da tre a cinque.
3. Alle riunioni partecipa, con voto consultivo e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni, il Direttore Generale, ove nominato, o, in caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, il o i Vice Direttori Generali.
4. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
5. Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il membro del Comitato più anziano tra i presenti, individuato secondo i criteri di cui

- all'art. 14.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i membri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.
 7. In caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.
 8. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, da un sostituto che il Comitato nomina tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società.
 9. Il Segretario, od il sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
 10. I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
 11. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova.

TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE REVISORE CONTABILE

ART. 26

1. L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi; nomina altresì due Sindaci supplenti.
2. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.
3. Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, i limiti al cumulo degli incarichi, la revoca dei componenti e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili. Con particolare riferimento al requisito dell'indipendenza, i Sindaci devono possedere, oltre i requisiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito.
4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti ad esso assegnati dalle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito, e per accertare in particolare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime. Fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, il Collegio Sindacale segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
5. In conformità alla normativa vigente, almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - b) attività professionale di avvocato o commercialista o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente connesse all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca.
6. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista, i soci devono contestualmente presentare le certificazioni attestanti il possesso di almeno l'1% del capitale ordinario, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Per i limiti agli incarichi eventualmente ricoperti in altre società si applicano le disposizioni di legge e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui la Banca abbia aderito. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, troveranno applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni azionista può votare una sola lista, ai sensi di legge.
7. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; saranno eletti terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o

votato la lista risultata prima per numero di voti: la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

8. Qualora un soggetto che in base alle normative vigenti risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del Sindaco di minoranza.
9. Qualora, nonostante quanto previsto al precedente comma 6, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.
10. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
11. Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
12. L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle eventuali medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese connesse al loro incarico.
13. Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.
14. Il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e nell'albo speciale delle società di revisione.
15. In ogni caso, con riferimento al presente articolo, si applica, per quanto non previsto, la normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, nonché il Regolamento del Collegio Sindacale parimenti tempo per tempo vigente.

TITOLO X – AMMINISTRATORE DELEGATO - DIRETTORE GENERALE

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale e dovrà possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche ed aver maturato una adeguata esperienza, almeno a livello di Direzione Centrale, per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel settore bancario.

ART. 28

1. Il Direttore Generale, ove nominato, o l'Amministratore Delegato che ne svolge le funzioni, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare il Direttore Generale partecipa all'Assemblea dei Soci e, su richiesta del Presidente o del Consiglio o del Comitato Esecutivo ovvero di sua iniziativa, propone gli affari per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio o dal Comitato, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse.
3. Il Direttore Generale è capo del personale di cui indirizza e coordina l'attività e sovrintende a tutti gli uffici e le unità operative della Società; propone le assunzioni, le nomine, le promozioni ed il trattamento economico del personale, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo; propone e prende provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità della normativa vigente; dispone la destinazione del personale ed i trasferimenti dello stesso.
4. In caso di assenza od impedimento dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale le funzioni del Direttore Generale sono svolte, nell'ordine, dal Vice Direttore Generale Vicario, qualora nominato, o dai Vice Direttori Generali secondo la precedenza stabilita dal Consiglio ovvero da uno dei Dirigenti all'uopo designati dal Consiglio medesimo.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

TITOLO XI - RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART. 29

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo) e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

3. Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti od in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a suoi membri od a membri del Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, nonché, sentito l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale, a Dirigenti, Quadri e, eccezionalmente, anche ad altri dipendenti della Società o di altre Società del Gruppo o controllate.
4. Il Consiglio può, per determinati atti ed affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

TITOLO XII - BILANCIO - RIPARTO UTILI

ART. 30

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

ART. 31

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri e in possesso di adeguata esperienza in materia di amministrazione, contabilità e finanza; tale esperienza dev'essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo in società del settore bancario. A tale soggetto il Consiglio conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso spettanti in conformità alla normativa vigente.

ART. 32

1. L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore al 10% viene assegnata al fondo di riserva legale;
 - b) una quota può essere assegnata ai soci a titolo di dividendo, ove l'Assemblea lo deliberi, determinandone l'entità;
 - c) sulla destinazione della quota restante delibera l'Assemblea.
2. Il Consiglio può proporre all'Assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevarsi dagli utili netti anche in precedenza ai riparti di cui alle lettere b) e c).

ART. 33

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono devoluti alla Società.

TITOLO XIII – LIQUIDAZIONE

ART. 34

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

TITOLO XIV – AZIONI DI RISPARMIO

ART. 35

AZIONI DI RISPARMIO

Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 2% del valore nominale delle azioni medesime.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di pari valore nominale previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge. In ogni caso, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo delle altre azioni.

ART. 36

ASSEMBLEA SPECIALE

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Per la convocazione dell'Assemblea e l'intervento alla stessa si applica quanto previsto dagli articoli 10 e 13; per la costituzione e la deliberazione dell'Assemblea si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 37

RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la nomina del rappresentante comune si osservano le norme di legge.

Il rappresentante dura in carica tre esercizi.

Il compenso è determinato nella misura del 5% del compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale. Esso è a carico della società. L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore, che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

Il rappresentante comune ha gli obblighi e poteri previsti dalla legge.

TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.